

VIE DI FUGA SGOMBRE DA MATERIALI IN MODO DA CONSENTIRE L'UTILIZZAZIONE IN CASO DI EMERGENZA: IL DATORE DI LAVORO CONDANNATO DALLA CASSAZIONE

a cura di **Fernando Cordella - Presidente A.N.P.E. VV.F**

Con la sentenza n. 14657/2018 la Corte di Cassazione fornisce un'interpretazione sull'obbligo imposto dalle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni e la relativa applicazione dell'articolo 64 del dlgs 81/2008 in base a cui:

- il datore di lavoro provvede affinché:
- i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3
- le vie di circolazione interne o all'aper-


to che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pu-

litura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate

- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

In particolare, la Cassazione ha esaminato un caso accaduto a un lavoratore rimasto vittima di una grave caduta in un corridoio che non era sgombro da





materiali così come invece avrebbe dovuto essere.

Per primo, è stato il Tribunale di Firenze a condannare il dirigente del punto vendita. Successivamente, anche la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado.

Infine, contro la sentenza il dirigente ha anche presentato ricorso in Cassazione, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile ponendo fine a qualsiasi dubbio sull'argomento.

Nel caso specifico, il Tribunale di Firenze ha condannato il dirigente di punto vendita al risarcimento del danno nei confronti della parte civile ed anche alla pena della multa di 750,00 euro per il delitto di cui agli artt. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare:

ha consentito che il corridoio di passaggio per il motocarichi, luogo di utilizzo comune fuori dalla disponibilità dei datori di lavoro proprietari dei singoli box vendita, peraltro, adibito a uscita di sicurezza, fosse ingombro da materiale che, ostacolando il transito, determinava la caduta di I.M., da cui conseguivano lesioni personali consistenti in contusione epatica e frattura IX, X e XI costole destre, con malattia guarita in 125 giorni (18 settembre 2010).

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione: dalla descrizione del fatto emerge chiaramente che la disposizione violata è l'art. 64 del dlgs 81/2008, ai sensi del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di fare in modo che le vie di circolazione interne o all'aperto

che conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza.

Le vie di esodo, in particolare nei luoghi di lavoro, sono elementi fondamentale di un sistema di pianificazione e di emergenza e consistono in un insieme di vie di uscita "disposte per garantire alle persone presenti l'abbandono in sicurezza del posto di lavoro".

Ribadiamo che nell'allegato IV del D. Lgs. 81/2008, sono indicate le caratteristiche minime che devono avere le vie e le uscite di emergenza.

Devono essere:

- "tenute costantemente sgombrare per consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;

- in numero e dimensioni adeguate alla estensione del luogo di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso ed alle attrezzature installate, nonché al numero massimo delle persone che possono essere presenti in tali luoghi;
- realizzate in modo che l'altezza minima non sia inferiore a 2,00 m e la larghezza minima sia conforme alla normativa vigente in materia antincendi;
- evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle norme vigenti;
- munite, quando necessario, di opportuna illuminazione di emergenza, che entri in funzione automaticamente, in mancanza di alimentazione elettrica". ■

